

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI SERVIZIO ALL'ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE RELATIVAMENTE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO **DEMOSCOPE** – *Definizione di un Modello Sperimentale per la Commercializzazione di Prodotti forestali della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine*- CIG ZAD0B31358




Con la presente scrittura tra i Signori:

1. ANTONIO VENTRE nato a La Spezia il 31.08.1965 non in proprio ma nella qualità di Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale della Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, di seguito Amministrazione, CF.06096360489;
2. STEFANO BERTI nato a Colle di Val d'Elsa (SI) il 13/03/1953 e residente a Firenze in Via di Peretola, 126 (Codice fiscale BRTSFN 53C13C847Q) nella sua qualità di rappresentante legale dell'associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine, di seguito Associazione, con sede legale a Londa (FI) in Via Poggio della Cuna, codice fiscale 94214410485 e partita IVA 06284660484,

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta di questo Ente n° 2 del 08/01/2013 si approvava l'Accordo di cooperazione relativo al progetto per la realizzazione del progetto innovativo denominato **“DEMOSCOPE-DEFINIZIONE DI UN MODELLO SPERIMENTALE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI FORESTALI DELLA FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE”** nel territorio dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;




- al progetto di cui sopra e relativo accordo di cooperazione hanno aderito con specifiche note il CNR-Ivalsa, la Marchese de'Frescobaldi Soc. Agricola, l'azienda segheria "Morandini Legnami" e l'Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine, quest'ultima come partner non beneficiario;
- con atto di assegnazione n°7/124/2013 trasmesso a questo ente in data 21/05/2013 (prot. N°4440/11) con il quale il GAL Start comunicava l'ammissione a finanziamento nell'ambito del bando di cui sopra per un importo complessivo per questo Ente pari ad € 125.000,00;
- al fine di procedere al completamento del progetto DEMOSCOPE risulta necessario attuare una serie di iniziative specifiche come meglio specificato nella presente convenzione per le quali è opportuno affidare specifico incarico di servizio;
- in data 28/02/2012 si è costituita l'associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine al fine di attuare quanto previsto dal piano strategico approvato nella stessa data e ottemperare agli obiettivi posti dal processo internazionale condiviso dalla Rete delle Foreste Modello;
- con determinazione n.474 del 13/08/2013 questa Amministrazione ha proceduto all'affidamento all'associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine con sede a Londa l'incarico di cui sopra, secondo i contenuti, compensi e modalità di seguito specificati;
- quanto sopra premesso costituisce parte integrante del presente contratto.

Le parti come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

Art. 1 – (Oggetto dell'incarico)



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'B'.

L'Unione di Comuni Valdisieve e Valdarno affida all'associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine, che per nome del suo legale rappresentante, accetta l'incarico per la realizzazione di una serie di attività volte all'attuazione del progetto denominato **DEMOSCOPE-DEFINIZIONE DI UN MODELLO SPERIMENTALE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI FORESTALI DELLA FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE** - come meglio specificato di seguito.

Art. 2 – (Contenuto della convenzione)

L'incarico ha per oggetto le seguenti prestazioni di servizio (articolate in relazione alle diverse fasi di progetto così come individuate nel formulario presentato in fase di bando):

1. TUTTE LE FASI DI PROGETTO: Segreteria di progetto- attività di segretariato per tutti gli adempimenti formali e procedurali di cui alle diverse fasi di attuazione del progetto da espletare compiutamente nei confronti del GAL Start e di coordinamento con i partner; *termine: durata della convenzione;*
2. FASE 1 COSTITUZIONE DEL PARTERNARIATO DEL PROGETTO: Studio, analisi e individuazione delle forme contrattuali di vendita dei prodotti forestali maggiormente diffusi sul mercato, con particolare attenzione a quello toscano; principali limiti e criticità riscontrate e possibili azioni correttive in funzione degli obiettivi di progetto; elaborazione di modelli contrattuali adeguati agli obiettivi di progetto; *termine: durata della convenzione*




A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a vertical stroke.

3. FASE 3 – CREAZIONE DEL PORTALE INFORMATICO:
Supporto alla definizione degli standard informatici e a tutte le fasi di creazione del portale web previsto dal progetto in collaborazione con l'UCVV e la ditta specializzata dalla stessa individuata; *termine: durata della convenzione*
4. FASE 4 REALIZZAZIONE DELLA PROMOTING LOCATION:
realizzazione progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), anche attraverso attuazione di bando-concorso di design, di struttura prototipale mobile e modulabile da realizzarsi in legno di provenienza locale denominata "show-wood"; *termine: 31/12/2013*
5. FASE 5 CREAZIONE DEL MARCHIO "LEGNO DELLA FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE":
definizione percorso da attuarsi con la CCIAA di Firenze al fine di raggiungere l'obiettivo di fase. *termine: 30/11/2013*

Art. 3 – (Tempi e condizioni per l'espletamento dell'incarico)

L'associazione, con personale proprio dedicato o avvalendosi di personale da lei incaricato, presterà i servizi richiesti di concerto con il Responsabile del procedimento, nonché con i tecnici e collaboratori impegnati negli uffici dell'amministrazione. L'associazione dovrà fornire, alla stipula del contratto, specifico cronoprogramma delle attività previste e l'elenco delle figure professionali individuate per la realizzazione delle diverse fasi. Inoltre dovrà essere nominato un referente che coordini le prestazioni e che relazioni mensilmente al responsabile del procedimento della committenza. Fermo restando le singole scadenze per le diverse attività di cui all'art. 2, Il termine di durata della convenzione è fissata alla data del 28/02/2014.



A handwritten signature, possibly the same as the one on the stamp, located at the bottom right of the page.

E' stabilita una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Eventuali proroghe o sospensioni del termine sopra stabilito potranno essere concesse dal Responsabile del Procedimento dietro motivata richiesta da parte della ditta appaltatrice. Entro 3 mesi dalla fine dei lavori l'Unione dei Comuni procederà al collaudo della fornitura, procedendo, in caso di esito positivo, allo svincolo del credito residuo.

Art. 4 – (Compensi)

Per l'espletamento dei contenuti di cui alla presente convenzione sono stabiliti i seguenti compensi: totale importo prestazioni di servizio di cui alla presente convenzione: € 24.500,00 (oltre IVA 21%).


Art. 5 – (Modalità di pagamento):

- Il 30% in acconto alla stipula della presente convenzione;
- l'50% mediante emissione di n.1 stato di avanzamento da parte del Responsabile del procedimento;
- il 20% a saldo al completamento della prestazione.

Gli importi di cui sopra si intendono al lordo di rimborsi spese ed oneri aggiuntivi. L'Unione di Comuni si impegna a fornire all'associazione la necessaria collaborazione tecnica e tutto il materiale in suo possesso che risultasse utile ai fini della realizzazione di quanto oggetto della presente convenzione;

Art. 6 – (Condizioni di svolgimento della prestazione)

L'associazione durante l'esecuzione delle prestazioni non potrà eccepire la mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutabili o non considerati, a meno che non sopravvengano successivamente al conferimento dell'incarico. Con l'assunzione delle



prestazioni di consulenza l'associazione dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione delle stesse. L'UCVV mette a disposizione, presso la sede di via XXV Aprile a Rufina, per 12 ore settimanali per l'intero periodo della Convenzione una stanza dotata di telefono e Pc, presso la propria sede di Rufina in Via XXV Aprile n. 10 con le modalità da concordare con il responsabile del procedimento;

Art. 7 – (Divergenza fra il Tecnico dell'Unione di Comuni nominato e l'associazione ai sensi della Legge 241/90 – Revoca dell'incarico)

Nel caso in cui l'associazione non ottemperi alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione oppure sorgano divergenze durante l'espletamento dell'incarico, il funzionario referente informerà l'Amministrazione la quale, sentita l'associazione emetterà e comunicherà la sua decisione con provvedimento immediatamente esecutivo. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla revoca del presente incarico, all'associazione spetteranno i compensi per il lavoro fatto o predisposto sino alla data della comunicazione della revoca, senz'altro indennizzo, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni di cui dovrà essere data dimostrazione. Nel caso in cui sia l'associazione a recedere dall'incarico, l'Amministrazione avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti di cui dovrà essere data dimostrazione, tenuto conto della natura dell'incarico.

ART. 8 – (Risoluzione delle controversie)

Per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente ad eventuali divergenze che possano sorgere fra l'Amministrazione e l'associazione circa l'interpretazione della presente convenzione e della sua applicazione, il Foro competente è esclusivamente quello di Firenze.



ART. 9 – (Disposizioni varie)

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare sarà fatto riferimento alle leggi, regolamenti, circolari ministeriali vigenti in materia.

ART. 10 – (Spese per la presente convenzione)

Saranno a carico dell' associazione le spese di ogni natura derivanti dalla stipula della presente convenzione, le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

ART. 11 – (Registrazione)

La presente Convenzione non è soggetta a registrazione se non in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 38 del D.P.R. 26/10/72 n. 634, in quanto il corrispettivo per la prestazione assolve l'imposta sul valore aggiunto.

ART. 12 – (Esecutività della convenzione)

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per l'associazione dopo la sua sottoscrizione, mentre diverrà tale per l'Amministrazione soltanto dopo l'esecutività di legge del provvedimento amministrativo di approvazione.

Il presente atto occupa pagine n. 7 intere fin qui.

Letto, approvato, sottoscritto.

Rufina li 23 Agosto 2013

Dott. For. Antonio Ventre



Dott. For. Stefano Berti

